



Consultazione sull'accordo di transizione nel settore del mercato del lavoro in caso di Brexit disordinata

Berna, 14.08.2019 - Il 17 aprile 2019 il Consiglio federale ha adottato un accordo di transizione temporaneo sull'ammissione al mercato del lavoro in caso di un'uscita disordinata (ossia senza accordo) del Regno Unito dall'Unione europea (UE). La consigliera federale Keller-Sutter ha firmato l'accordo il 10 luglio 2019 a Londra. In occasione della seduta del 14 agosto 2019 il Consiglio federale ha avviato la relativa procedura di consultazione, che si concluderà il 21 novembre 2019.

Il Consiglio federale ha adottato diversi provvedimenti per preservare le buone relazioni bilaterali tra la Svizzera e il Regno Unito anche dopo la Brexit. La Svizzera ha infatti già firmato con il Regno Unito un accordo commerciale, uno sul traffico stradale, uno sulle assicurazioni e uno sul traffico aereo. Il Consiglio federale, inoltre, ha adottato già il 17 aprile 2019 un accordo temporaneo con il Regno Unito sull'ammissione al mercato del lavoro nel caso di un'uscita disordinata di quest'ultimo dall'UE. Il suddetto accordo temporaneo permette di lenire l'impatto del brusco cambiamento dalla libera circolazione delle persone alle regole per i cittadini di Stati terzi nonché di garantire la certezza del diritto e una pianificazione sicura per l'economia svizzera.

L'accordo di transizione, firmato dalla consigliera Karin Keller-Sutter il 10 luglio 2019 a Londra, prevede un accesso agevolato al mercato del lavoro svizzero per i cittadini britannici. I contingenti separati decisi dal Consiglio federale il 22 marzo 2019 saranno applicati ai cittadini del Regno Unito. L'accordo di transizione entrerà in vigore soltanto nel caso di una Brexit senza accordo ed è in linea di massima limitato fino a fine 2020. Nel caso di un'uscita ordinata, durante il periodo di transizione continuerebbe a essere applicabile l'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE.

Il Consiglio federale ha dunque avviato la consultazione relativa a questo accordo temporaneo, che durerà fino al 21 novembre 2019. Le Commissioni della politica estera del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati avevano approvato già nella primavera del 2019 un'applicazione provvisoria dell'accordo temporaneo in caso di uscita disordinata del Regno Unito dall'UE.

Indirizzo cui rivolgere domande

Informazione e comunicazione SEM, T +41 58 465 78 44

Pubblicato da

Dipartimento federale di giustizia e polizia

<http://www.ejpd.admin.ch>

Segreteria di Stato della migrazione

<https://www.sem.admin.ch/sem/it/home.html>

Il Consiglio federale

<https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale.html>



10 luglio 2019

Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'ammissione al mercato del lavoro per un periodo di transizione temporaneo in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone; avvio della procedura di consultazione

Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

1.1 Necessità d'intervento e obiettivi

Il 23 giugno 2016, in occasione di un referendum organizzato dal Regno Unito, il 51,9 per cento dei votanti si è espresso a favore dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea (UE), la cosiddetta «Brexit». Il 29 marzo 2017, il Governo britannico ha informato ufficialmente l'UE di questa decisione, dando così avvio al periodo di due anni previsto per i negoziati tra il Regno Unito e l'UE volti a raggiungere un accordo nel quale siano definite le modalità di recesso del Regno Unito dall'UE (qui di seguito «Accordo di recesso»).

Secondo l'articolo 50 del Trattato sull'Unione europea¹, i trattati cesseranno di essere applicabili al Regno Unito:

- in presenza di un Accordo di recesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore di tale Accordo; in questo caso si parla di uscita «ordinata» del Regno Unito dall'UE;
- in mancanza di tale Accordo, due anni dopo la notifica di recesso trasmessa al Consiglio europeo; in questo caso si parla di uscita «disordinata» del Regno Unito dall'UE o di «scenario *no deal*».

Il 19 marzo 2018, il Regno Unito e l'UE si sono accordati su una fase transitoria, con inizio il 29 marzo 2019 e termine minimo il 31 dicembre 2020, che avrà luogo in caso di uscita ordinata del Regno Unito dall'UE². Durante tale fase, il cui avvio e la cui applicazione dipendono pertanto dalla ratifica dell'Accordo di recesso entro il termine previsto, il Regno Unito continuerebbe a far parte del mercato interno europeo e dell'unione doganale e ad applicare il diritto dell'UE, pur non godendo più di diritti di codecisione nel processo decisionale interno dell'UE. Tuttavia, fintantoché l'Accordo di recesso non sarà ratificato sia dal Regno Unito sia dall'UE, mancheranno le garanzie necessarie per la sua entrata in vigore, l'avvio della fase transitoria e quindi anche per un'uscita ordinata del Regno Unito dall'UE.

Con lettera del 5 aprile 2019 al presidente del Consiglio europeo Tusk, il primo ministro britannico May ha chiesto di prorogare il termine fissato per il recesso del Regno Unito dall'UE dal 29 marzo 2019 al 30 giugno 2019, già per la seconda volta. Alla prima richiesta aveva fatto seguito, in data 21 marzo 2019, la decisione del Consiglio europeo di concedere al Regno Unito una proroga fino al 12 aprile 2019 (o, in alternativa, nel caso in cui l'Accordo di recesso fosse stato approvato entro il 29 marzo 2019, cosa che poi non è accaduta, fino al 22 maggio 2019). Alla luce della situazione di stallo in cui ancora versava il Regno Unito e del rischio imminente di uno scenario *no deal*, il 10 aprile 2019 il presidente del Consiglio europeo Tusk ha convocato una seduta straordinaria del Consiglio europeo (art. 15 par. 3 in combinato disposto con l'art. 50 par. 3 del Trattato sull'Unione europea) allo scopo di dare risposta alla rinnovata richiesta del Regno Unito.

Le conclusioni a cui il Consiglio europeo è giunto il 10 aprile 2019 sono le seguenti:

- il termine ultimo per il recesso del Regno Unito dall'UE è fissato al 31 ottobre 2019;
- nel caso in cui l'Accordo di recesso dovesse essere ratificato prima di questa data, il Regno Unito smetterebbe di far parte dell'UE a partire dal primo giorno del mese seguente a quello della ratifica;
- nel caso in cui l'Accordo di recesso non dovesse essere ratificato prima del 22 maggio 2019, il Regno Unito sarebbe tenuto a partecipare alle elezioni europee; dovesse il Regno Unito risultare inadempiente a questo riguardo, il recesso dall'UE interverrebbe il 1° giugno 2019;

¹ Trattato sull'Unione europea (versione consolidata), GU C 326 del 26.10.2012, pag. 13 seg.

² Cfr. art. 132 Withdrawal Agreement.

- il 21/22 giugno 2019, il Consiglio europeo riesaminerà la situazione.

La Brexit avrà ripercussioni anche sulla Svizzera, dal momento che le sue relazioni con il Regno Unito sono attualmente disciplinate perlopiù nel quadro degli accordi bilaterali Svizzera–UE. Con riferimento al settore della migrazione, si tratta dell'Accordo del 21 giugno 1999³ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC). In caso di uscita disordinata del Regno Unito dall'UE, l'ALC cesserebbe di essere applicabile e per l'ammissione di nuova manodopera britannica troverebbero quindi applicazione le disposizioni della legge federale del 16 dicembre 2005⁴ sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI).

Il presente Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'ammissione al mercato del lavoro per un periodo di transizione temporaneo in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone (di seguito: «Accordo temporaneo sull'ammissione al mercato del lavoro») si iscrive in questo contesto. In caso di *no deal*, tale Accordo troverebbe applicazione allo scopo di mitigare, per un periodo di tempo limitato, gli effetti del passaggio da un regime di libera circolazione delle persone a una regolamentazione per Stati terzi in relazione all'ammissione di manodopera.

1.2 Svolgimento ed esito dei negoziati

A ottobre 2016, il Consiglio federale si è prefissato l'obiettivo di mantenere per quanto possibile invariati, dopo il recesso del Regno Unito dall'UE, i diritti e gli obblighi in essere tra la Svizzera e il Regno Unito e, laddove vi sia reciproco interesse, di approfondire la collaborazione tra i due Paesi (strategia «Mind the gap»⁵). A tal fine, la Svizzera ha già concluso con il Regno Unito una serie di nuovi accordi in materia di commercio, migrazione, trasporti terrestri e aerei nonché assicurazioni. Il 25 aprile 2018, il Consiglio federale ha precisato alcuni aspetti della strategia «Mind the gap» e deciso di sfruttare anche nelle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito la possibilità di portare avanti temporaneamente accordi conclusi con Stati terzi nel quadro della summenzionata fase transitoria UE–Regno Unito. Di conseguenza, gli accordi bilaterali conclusi tra la Svizzera e l'UE, incluso l'ALC, si applicheranno alle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito fino alla fine della fase transitoria.

Sempre il 25 aprile 2018, il Consiglio federale ha incaricato i Dipartimenti competenti di prevedere misure da attuare nel caso in cui il 29 marzo 2019 si fosse verificato un recesso senza accordo (uscita disordinata) del Regno Unito dall'UE, con l'obiettivo di mantenere per quanto possibile invariati i diritti e gli obblighi in essere tra la Svizzera e il Regno Unito. Avendo le commissioni competenti di entrambe le Camere e i Cantoni espresso parere favorevole sull'oggetto posto in consultazione fino al 20 agosto 2018, il 5 settembre 2018 il Consiglio federale ha confermato la sua decisione senza apportarvi alcuna modifica.

Con decreto del 5 settembre 2018, il Consiglio federale ha approvato i mandati negoziali per l'attuazione della strategia «Mind the gap» in relazione allo scenario *no deal*. Per la negoziazione di un Accordo temporaneo sull'ammissione al mercato del lavoro ha stabilito che debbano essere garantiti gli interessi di politica interna ed estera della Svizzera e rispettati gli impegni internazionali della Svizzera così come le prescrizioni costituzionali, soprattutto

³ RS **0.142.12.681**, inclusi gli allegati I (Libera circolazione delle persone), II (Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale) e III (Riconoscimento reciproco di qualifiche professionali).

⁴ RS **142.20**

⁵ www.dfae.admin.ch/eda/it/dfaef.html > DAE - Home > Negoziati e temi aperti > Temi aperti > Brexit > Brexit: scheda informativa

l'articolo 121a della Costituzione federale⁶ (Cost.). In tale contesto vanno tenuti in considerazione soprattutto gli interessi dell'economia svizzera in relazione al reclutamento di manodopera britannica e l'accesso al mercato del lavoro britannico per i cittadini svizzeri.

Nell'ambito di tale mandato, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha negoziato l'Accordo temporaneo sull'ammissione al mercato del lavoro con rappresentanti del Governo britannico. Grazie alle strutture istituite durante i negoziati relativi all'Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone, è stato possibile condurre i negoziati relativi all'Accordo temporaneo sull'ammissione al mercato del lavoro perlopiù per scritto e telefonicamente. L'unica giornata di trattative si è svolta il 13 febbraio 2019. È stato possibile accordarsi rapidamente sul contenuto dell'Accordo. Il 19 marzo 2019 le due delegazioni hanno convenuto che i negoziati erano conclusi e che l'esito negoziale poteva essere sottoposto ai rispettivi Governi per approvazione.

Il 17 aprile 2019 il Consiglio federale ha approvato l'Accordo temporaneo sull'ammissione al mercato del lavoro, che è stato firmato il 10 luglio 2019 a Londra.

1.3 Consultazione delle Commissioni della politica estera del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati

Poiché l'Accordo prevede un'applicazione provvisoria, il 13 maggio 2019 e il 24 maggio 2019 sono state consultate rispettivamente la Commissione della politica estera del Consiglio nazionale e quella del Consiglio degli Stati, che hanno approvato tale modalità di applicazione.

1.4 Rapporto con il programma di legislatura, il piano finanziario e le strategie del Consiglio federale

L'Accordo temporaneo sull'ammissione al mercato del lavoro non è stato annunciato né nel messaggio del 27 gennaio 2016⁷ sul programma di legislatura 2015–2019 né nel decreto federale del 14 giugno 2016⁸ sul programma di legislatura 2015–2019. La necessità di concludere l'Accordo è emersa a legislatura in corso in seguito al risultato del referendum del 23 giugno 2016 sull'appartenenza del Regno Unito all'UE.

Tuttavia, l'Accordo attua, mediante gli obiettivi 5 («La Svizzera rinnova e sviluppa le proprie relazioni politiche ed economiche con l'UE») e 14 («La Svizzera regola la migrazione e ne utilizza il potenziale economico e sociale»), gli obiettivi annuali del Consiglio federale per il 2019⁹:

- l'obiettivo 5 prevede che, in caso di uscita ordinata del Regno Unito dall'UE, il Consiglio federale prenderà le decisioni necessarie e licenzierà messaggi concernenti le future relazioni bilaterali tra la Svizzera e il Regno Unito. Le decisioni devono mirare ad attuare, per quanto possibile, la strategia «Mind the gap»;
- l'obiettivo 14 prevede che, in caso di uscita disordinata del Regno Unito dall'UE, il Consiglio federale licenzierà nel 2019 un messaggio sui diritti acquisiti (art. 23 ALC) e, se del caso, sull'accordo di salvataggio, sulla base dell'avanzamento dei negoziati tra il Regno Unito e l'UE.

⁶ RS 101

⁷ FF 2016 909

⁸ FF 2016 4605

⁹ www.bk.admin.ch/it.html > Pagina iniziale > Documentazione > Aiuto alla condotta strategica > Obiettivi annuali > Obiettivi del Consiglio federale 2019 – Parte I.

2 Punti essenziali dell'Accordo

2.1 Contenuto dell'Accordo

L'Accordo disciplina fino al 31 dicembre 2020 (con possibilità di proroga) l'ammissione agevolata al mercato del lavoro dei cittadini britannici in Svizzera e dei cittadini svizzeri nel Regno Unito in caso di *no deal*. Senza accordo, ossia in caso di uscita disordinata del Regno Unito dall'UE, a causa della cessazione della libera circolazione delle persone per il Regno Unito, i cittadini britannici sarebbero soggetti alle disposizioni in vigore per i cittadini di Stati terzi secondo la LStrl per quanto concerne il loro accesso al mercato del lavoro. I cittadini di Stati terzi possono essere ammessi, nell'ambito dei contingenti disponibili, soltanto se ciò è nell'interesse dell'economia svizzera, se sono rispettate la priorità dei lavoratori indigeni e le condizioni di salario e di lavoro usuali nella località, nel settore e nella professione, se sono soddisfatte le condizioni personali (qualifica) e se il lavoratore dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni (art. 18–24 LStrl).

Non rientrano nel campo d'applicazione dell'Accordo le persone che non esercitano un'attività lucrativa, le persone oggetto di ricongiungimento familiare, i fornitori di servizi transfrontalieri e gli studenti. A tali categorie si applicano le condizioni di ammissione previste dalla LStrl per i cittadini di Stati terzi.

Non sono oggetto dell'Accordo nemmeno disposizioni sul riconoscimento di titoli o autorizzazioni professionali.

2.2 Valutazione della soluzione proposta

Sul piano economico, politico e migratorio, il Regno Unito rappresenta un partner importante per la Svizzera, con il quale è fondamentale continuare a intrattenere relazioni strette, stabili e prevedibili anche in futuro. A fine 2018, i cittadini britannici che soggiornavano in Svizzera erano circa 43 000¹⁰ e i permessi di dimora (B)¹¹ e di soggiorno di breve durata (L)¹² rilasciati loro in quello stesso anno sono stati rispettivamente 3504 e 3744; a questi sono da aggiungere 433 permessi per frontalieri¹³ nonché 6236 notifiche¹⁴ in vista dell'esercizio di un'attività lucrativa in Svizzera per un periodo massimo di tre mesi per anno civile (prestazioni di servizi transfrontalieri e assunzioni presso un'impresa in Svizzera). Quanto ai cittadini svizzeri che vivevano nel Regno Unito, questi erano circa 34 500¹⁵.

La strategia «Mind the gap» del Consiglio federale ha l'obiettivo di assicurare per quanto possibile le strette relazioni con il Regno Unito anche dopo l'uscita del Regno Unito dall'UE, mantenendo gli esistenti diritti e doveri reciproci ed eventualmente ampliandoli. I cittadini e le imprese di entrambi i Paesi vanno protetti dal clima di insicurezza giuridica generato dalla cessazione dell'applicabilità dell'ALC. L'Accordo temporaneo sull'ammissione al mercato del lavoro consente di realizzare questo obiettivo, agevolando per un periodo di transizione tem-

¹⁰ www.sem.admin.ch > Publikationen & Service > Statistiken > Ausländerstatistik > Archiv ab 2008 > 2018 > Bestand > 2-10: Total Bestand ausländische Wohnbevölkerung nach Ausländergruppe (il documento non è disponibile in italiano).

¹¹ www.sem.admin.ch > Publikationen & Service > Statistiken > Ausländerstatistik > Archiv ab 2008 > 2018 > Bewegungen > 3-25: Einwanderung ständige und nicht ständige ausländische Wohnbevölkerung nach Ausländergruppe Kantone; Nationen; Kantone/Nationen > Laufjahr 2018 (il documento non è disponibile in italiano).

¹² www.sem.admin.ch > Publikationen & Service > Statistiken > Ausländerstatistik > Archiv ab 2008 > 2018 > Bewegungen > 3-41: Einwanderung nicht ständige ausländische Wohnbevölkerung mit Erwerb nach Ausländergruppe. Kantone; Nationen; Kantone/Nationen; Branchen (il documento non è disponibile in italiano).

¹³ www.sem.admin.ch > Publikationen & Service > Statistiken > Ausländerstatistik > Archiv ab 2008 > 2018 > Grenzgänger > 5-11: Gültige Grenzgängerbewilligungen nach Kanton und Nationalität (il documento non è disponibile in italiano).

¹⁴ Fonte: SIMIC.

¹⁵ Fonte: statistiche dell'Ambasciata svizzera nel Regno Unito.

poraneo l'assunzione di manodopera dal Regno Unito rispetto ad altri Stati terzi. In tal modo la Svizzera garantisce che, anche in caso di uscita disordinata del Regno Unito dall'UE, le imprese svizzere possano fare affidamento su condizioni giuridiche certe e pianificare la loro attività con sicurezza.

2.3 Attuazione legislativa in Svizzera

La Svizzera adotta un approccio monistico nel suo sistema giuridico, per cui le norme del diritto internazionale producono automaticamente effetti nel sistema giuridico interno, senza che sia necessario ricorrere a un particolare atto di trasformazione per trasportarle nel diritto nazionale.

L'Accordo temporaneo sull'ammissione al mercato del lavoro contiene norme direttamente applicabili, che sono sufficientemente concrete e chiare da permettere alle persone fisiche o giuridiche di dedurre diritti e doveri, che possono essere fatti valere o rivendicati dinanzi a un'autorità amministrativa o giudiziaria.

L'Accordo non richiede alcuna modifica di atti giuridici svizzeri. L'articolo 2 capoverso 1 LStrl prevede che tale legge si applica laddove, in materia di stranieri, non siano applicabili trattati internazionali conclusi dalla Svizzera. Di conseguenza, qualora l'Accordo diverga dalla LStrl, per l'ammissione di manodopera britannica prevalgono le disposizioni dell'Accordo.

3 Commento alle singole disposizioni dell'Accordo

Articolo 1 Obiettivi

L'Accordo ha lo scopo di permettere, in caso di uscita disordinata del Regno Unito dall'UE e di cessazione della libera circolazione delle persone per il Regno Unito, un'ammissione agevolata della manodopera per un periodo di transizione temporaneo e quindi di garantire una pianificazione sicura per l'economia.

Articolo 2 Definizioni

Questo articolo definisce termini importanti del testo dell'Accordo. La *lettera d* è rilevante soltanto per il Regno Unito, poiché «ammissione al mercato del lavoro» non è un concetto usuale nel Regno Unito.

Articolo 3 Campo d'applicazione

Il *paragrafo 1* riguarda il campo di applicazione territoriale dell'Accordo, che include il territorio svizzero e quello del Regno Unito con Gibilterra. L'Accordo non è quindi applicabile né ai territori britannici d'oltremare né ai possedimenti della Corona britannica.

Il *paragrafo 2* prevede una riserva per le disposizioni più favorevoli del diritto nazionale. Ai cittadini britannici che ricadono sotto l'Accordo si applicano quindi a titolo sussidiario le disposizioni della LStrl e delle rispettive ordinanze d'esecuzione, laddove queste risultino più favorevoli e il presente Accordo non preveda deroghe a riguardo. Per i cittadini svizzeri valgono le condizioni previste dal documento programmatico per i cittadini dell'UE/AELS pubblicato dal Regno Unito il 28 gennaio 2019¹⁶, in base al quale per i soggiorni fino a tre mesi non è richiesto un titolo di soggiorno. Chi desidera soggiornare per un periodo superiore a tre mesi nel Regno Unito deve registrarsi e ottenere un titolo di soggiorno valido tre anni. Il Regno Unito procede a verificare soltanto l'identità della persona e l'estratto del casellario giudiziale (cfr. anche art. 5).

¹⁶ *Policy paper*: <https://www.gov.uk/government/publications/the-uks-future-skills-based-immigration-system> (stato 23.05.2019)

Articolo 4 Principi di ammissione in Svizzera di lavoratori dipendenti e indipendenti del Regno Unito

In linea con le prescrizioni dell'articolo 121a Cost., il *paragrafo 1* stabilisce che l'ammissione di cittadini britannici per soggiorni superiori a quattro mesi è limitato da contingenti stabiliti di anno in anno dal Consiglio federale. Nel fissare i contingenti, il Consiglio federale tiene conto degli interessi globali dell'economia svizzera e del principio della priorità dei lavoratori indigeni. Il Consiglio federale mantiene il suo margine di manovra nel determinare autonomamente l'entità e il tipo di contingenti. Il 22 marzo 2019 il Consiglio federale ha stabilito nell'ordinanza del 24 ottobre 2007¹⁷ sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) un contingente di 3500 persone per i cittadini del Regno Unito in caso di *no deal*. L'ammissione al mercato svizzero è quindi limitata da un tetto massimo secondo le disposizioni della LStrl per i cittadini di Stati terzi (art. 20).

Inoltre, per quanto concerne i contingenti, il *paragrafo 2* stabilisce che il Consiglio federale svizzero tiene conto della domanda specifica di cittadini britannici sul mercato del lavoro svizzero. Già oggi questo è uno dei criteri che il Consiglio federale valuta quando stabilisce i contingenti per gli Stati terzi.

Il *paragrafo 3* disciplina le deroghe applicabili ai lavoratori dipendenti provenienti dal Regno Unito rispetto alle condizioni di ammissione che, secondo le vigenti disposizioni della LStrl, valgono per i lavoratori dipendenti di Stati terzi. Per quanto riguarda le domande individuali di rilascio di un permesso di lavoro, nel singolo caso si rinuncia all'esame della priorità (*lett. a*; art. 21 LStrl), delle qualifiche professionali (*lett. b*; art. 23 cpv. 1 LStrl), nonché dell'interesse dell'economia svizzera (*lett. c*; art. 18 lett. a LStrl). La *lettera b* si riferisce esclusivamente ai requisiti relativi alle qualifiche professionali previsti dal diritto degli stranieri. Per le professioni regolamentate, il riconoscimento delle qualifiche professionali va richiesto dall'autorità svizzera competente secondo le prescrizioni del diritto nazionale.

Le deroghe previste nel *paragrafo 3* consentono di ammettere dal Regno Unito, contrariamente a quanto previsto per gli Stati terzi, non solo specialisti altamente qualificati irreperibili sia in Svizzera che nell'UE/AELS, ma anche lavoratori meno qualificati, ad esempio nel settore del turismo. Queste agevolazioni valgono sia per i soggiorni di breve durata non soggetti a contingentamento (fino a quattro mesi) sia per i soggiorni più lunghi.

Il *paragrafo 4* corrisponde all'articolo 22 LStrl. Le condizioni di salario e di lavoro usuali nella località, nella professione e nel settore vanno rispettate come per l'ammissione di cittadini di Stati terzi e vanno verificate dalle autorità cantonali.

Il *paragrafo 5* disciplina le deroghe applicabili ai lavoratori indipendenti provenienti dal Regno Unito rispetto alle condizioni di ammissione che, secondo le vigenti disposizioni della LStrl, valgono per i lavoratori autonomi di Stati terzi. Per quanto riguarda le domande individuali di rilascio di un permesso di lavoro, nel singolo caso si rinuncia alla verifica delle qualifiche professionali (*lett. a*; art. 23 cpv. 1 LStrl) e all'esame dell'interesse dell'economia svizzera (*lett. b*; art. 19 lett. a LStrl). La *lettera a* si riferisce esclusivamente ai requisiti relativi alle qualifiche professionali previsti dal diritto degli stranieri. Per le professioni regolamentate, l'autorizzazione a esercitare la professione va richiesta secondo le prescrizioni del diritto nazionale.

¹⁷ RS 142.201

Articolo 5 Principi di ammissione nel Regno Unito di lavoratori dipendenti e indipendenti della Svizzera

Questo articolo disciplina le condizioni di ammissione per i cittadini svizzeri nel Regno Unito. La norma corrisponde essenzialmente a quanto proposto unilateralmente dal Regno Unito il 28 gennaio 2019 nel documento programmatico per i cittadini dell'UE/AELS e della Svizzera in caso di *no deal*. Secondo tale documento è possibile soggiornare nel Regno Unito fino a tre mesi senza un titolo di soggiorno. Chi desidera soggiornarvi per un periodo più lungo, deve registrarsi e ottiene un titolo di soggiorno valido tre anni. Il Regno Unito procede a verificare soltanto l'identità della persona e l'estratto del casellario giudiziale. L'Accordo garantisce l'ammissione nel Regno Unito di cittadini svizzeri in qualità di lavoratori dipendenti e indipendenti senza applicare contingenti (art. 5 par. 1) e senza verificare l'interesse economico (art. 5 par. 2 lett. b) e le condizioni personali (art. 5 par. 2 lett. c). Le condizioni di salario e di lavoro devono invece essere conformi alle disposizioni di legge nazionali del Regno Unito (art. 5 par. 2 lett. a).

Articolo 6 Mobilità professionale

Sia i cittadini britannici in Svizzera che quelli svizzeri nel Regno Unito godono di mobilità geografica e professionale. In quest'ambito la Svizzera deroga, per i lavoratori con permesso di soggiorno di breve durata, dalle vigenti disposizioni della LStrl, che limitano la mobilità professionale dei cittadini di Stati terzi con permesso di soggiorno di breve durata.

Articolo 7 Frontalieri

Questo articolo disciplina le condizioni di ammissione dei frontalieri britannici in Svizzera (*par. 1*) e dei frontalieri svizzeri nel Regno Unito (*par. 2*). Il *paragrafo 1* deroga alle condizioni di ammissione vigenti secondo la LStrl per i cittadini di Stati terzi (art. 25 LStrl). Di conseguenza, per i cittadini del Regno Unito non valgono le restrizioni previste per i cittadini di Stati terzi, i quali devono fruire di un diritto di soggiorno duraturo in uno Stato limitrofo, avere luogo di residenza nella vicina zona frontiera da almeno sei mesi e lavorare in Svizzera entro la zona di frontiera.

Articolo 8 Disposizioni di diritto nazionale generalmente applicabili

Questo articolo ribadisce che le disposizioni dell'Accordo riguardano esclusivamente agevolazioni delle condizioni di ammissione previste dal diritto degli stranieri per il soggiorno con attività lucrativa. In base all'articolo 4 dell'Accordo, si rinuncia esplicitamente nel singolo caso all'esame della priorità (art. 21 LStrl), delle condizioni personali (art. 23 cpv. 1 LStrl) nonché dell'interesse dell'economia svizzera (art. 18 lett. a e 19 cpv. 1 LStrl). Invece, per i lavoratori britannici il datore di lavoro deve presentare una domanda (art. 18 lett. b LStrl), rimangono applicabili le disposizioni relative all'integrazione (art. 3 e 23 cpv. 2 LStrl) e devono essere comprovate le condizioni di salario e di lavoro usuali nella località e nel settore (art. 22 LStrl). I cittadini britannici indipendenti devono adempiere le condizioni necessarie al finanziamento e all'esercizio dell'attività (art. 19 lett. b LStrl) e disporre di una base esistenziale sufficiente e autonoma (art. 19 lett. c LStrl). Per le questioni relative alla procedura e agli emolumenti o per il soggiorno senza attività lucrativa si applicano le prescrizioni del diritto nazionale. Le norme della LStrl rimangono valide anche per quanto concerne il rilascio e la revoca dei permessi.

Articolo 9 Entità amministrative subnazionali

Con questa disposizione le Parti si impegnano a garantire che le autorità competenti per l'esecuzione dell'Accordo – in Svizzera si tratta dei Cantoni – rispettino le disposizioni dell'Accordo.

Articolo 10 Trasparenza

Secondo questo articolo, le Parti si impegnano a pubblicare o rendere altrimenti accessibili al pubblico i propri atti normativi, regolamenti, procedure e decisioni giudiziarie di applicazione generale, nonché gli accordi internazionali che possono incidere sull'attuazione dell'Accordo.

Articolo 11 Comitato misto

L'Accordo istituisce un comitato misto composto da rappresentanti della Svizzera e del Regno Unito. Tale comitato è responsabile per la gestione, la corretta applicazione e il monitoraggio dell'Accordo ed è incaricato di trovare soluzioni in caso di controversie tra le Parti. Il comitato misto prende le sue decisioni di comune accordo. Esso formula raccomandazioni e adotta decisioni nei casi previsti dal presente Accordo (art. 11 par. 1 e 6). Per garantire la corretta applicazione del presente Accordo, è previsto uno scambio regolare di informazioni tra la Svizzera e il Regno Unito nonché la possibilità, su richiesta di una delle Parti, di effettuare consultazioni in seno al comitato misto (art. 11 par. 2). Il comitato misto può inoltre decidere di istituire gruppi di lavoro o di esperti (art. 11 par. 5). L'Accordo prevede esplicitamente che le decisioni del comitato misto, ad esempio quelle relative alla proroga dell'Accordo, entrino in vigore soltanto una volta espletate le procedure di approvazione interne (art. 11 par. 1). La decisione di adottare tetti massimi per i lavoratori britannici non dipende dal comitato misto (cfr. in merito anche l'art. 4).

Articolo 12 Entrata in vigore e applicazione

Questo articolo disciplina l'entrata in vigore dell'Accordo nonché la sua applicazione provvisoria. L'Accordo entra in vigore entro la posteriore delle seguenti date: la data del recesso o il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricevimento dell'ultima notifica delle Parti relativa al completamento delle procedure interne. La «data del recesso» è definita nell'articolo 2 lettera c dell'Accordo. In caso di uscita disordinata del Regno Unito dall'UE si tratterebbe presumibilmente del 1° novembre 2019¹⁸.

La Svizzera non dispone più di tempo sufficiente per l'approvazione regolare da parte del Parlamento prima dell'eventuale uscita senza accordo del Regno Unito dall'UE. Per questo motivo è stata inserita nell'Accordo la possibilità di una sua applicazione provvisoria. Ciascuna Parte può porre fine all'applicazione provvisoria dell'Accordo per scritto. La denuncia ha effetto a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla notificazione.

Articolo 13 Cessazione, proroga e denuncia

Secondo il *paragrafo 1* l'Accordo è valido fino al 31 dicembre 2020. Dopodiché cessa di essere applicabile, a meno che le Parti non concordino una proroga. La decisione di proroga è presa dal comitato misto secondo il *paragrafo 2*. L'approvazione della decisione compete al Consiglio federale e al Governo del Regno Unito. Secondo il *paragrafo 3* la denuncia ha effetto dal primo giorno del sesto mese successivo alla data in cui l'altra Parte ha ricevuto la relativa notifica.

4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni finanziarie e sul personale per la Confederazione e i Cantoni

Il presente Accordo non ha ripercussioni né in termini finanziari né di personale per la Confederazione. L'applicazione dell'Accordo rientra nella competenza dei Cantoni. La Confede-

¹⁸ Non si può escludere che il termine di cui all'art. 50 del Trattato sull'Unione europea sia prorogato di nuovo e che ciononostante il Regno Unito esca dall'UE senza un accordo. Se ciò dovesse succedere, l'uscita senza accordo avverrebbe dopo il 1° novembre 2019.

razione sorveglia l'esecuzione dell'Accordo nell'ambito delle risorse finanziarie e di personale e delle competenze esistenti.

Rispetto a quanto generalmente previsto per gli Stati terzi, l'Accordo consente ai Cantoni un'esecuzione agevolata per quanto riguarda l'elaborazione delle domande di permessi presentate da cittadini britannici. Si rinuncia provvisoriamente a una procedura d'approvazione Cantone – Confederazione. Eliminando l'esame della priorità, delle condizioni personali e dell'interesse dell'economia svizzera nel singolo caso, viene meno un onere di verifica non indifferente rispetto a quanto previsto per gli Stati terzi.

4.2 Ripercussioni per l'economia

L'Accordo temporaneo sull'ammissione al mercato del lavoro permette all'economia svizzera, in caso di cessazione della libera circolazione delle persone tra la Svizzera e il Regno Unito, di assumere in modo agevolato manodopera dal Regno Unito per un periodo di transizione temporaneo. I requisiti per ottenere un permesso di lavoro diminuiscono notevolmente rispetto a quanto stabilito per gli Stati terzi senza accordo grazie al venir meno della procedura di approvazione, della prova della priorità dei lavoratori indigeni e delle qualifiche professionali. Anche l'onere amministrativo e la durata della procedura vengono ridotti grazie alle agevolazioni previste nell'Accordo.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità

Il progetto si basa sull'articolo 54 capoverso 1 Cost., secondo cui gli affari esteri competono alla Confederazione. L'articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e ratificare i trattati internazionali. Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost. l'Assemblea federale approva i trattati internazionali, sempreché la loro conclusione non sia di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (art. 24 cpv. 2 della legge del 13 dicembre 2002¹⁹ sul Parlamento, LParl; art. 7a cpv. 1 della legge del 31 marzo 1997²⁰ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, LOGA). Nel caso attuale non sussiste alcuna base legale (speciale) per la conclusione autonoma del presente Accordo da parte del Consiglio federale: le disposizioni dell'articolo 100 LStrl non sono sufficienti a tal fine, poiché il presente progetto di Accordo va oltre i campi d'applicazione ivi previsti, in cui il Consiglio federale può stipulare accordi nel settore della migrazione. L'Accordo temporaneo con il Regno Unito sull'ammissione al mercato del lavoro va quindi sottoposto all'Assemblea federale per approvazione.

Inoltre l'Accordo è conciliabile con l'articolo 121a Cost., che stabilisce che la Svizzera gestisce autonomamente l'immigrazione degli stranieri e la limita mediante contingenti e tetti massimi annuali. La disposizione costituzionale richiede poi che i tetti massimi annuali e i contingenti annuali per gli stranieri che esercitano un'attività lucrativa debbano essere stabiliti in funzione degli interessi globali dell'economia svizzera e nel rispetto del principio di preferenza agli Svizzeri. Criteri determinanti per il rilascio del permesso di dimora sono in particolare la domanda di un datore di lavoro, la capacità d'integrazione e una base esistenziale sufficiente e autonoma.

La Svizzera continuerà a poter gestire autonomamente l'immigrazione. Anche in futuro potrà stabilire i tetti massimi annuali per i permessi per un'attività lucrativa. Inoltre, l'Accordo può essere denunciato (art. 13 par. 3). Infine, l'attuazione delle misure di contenimento rimane indipendente dalla controparte, dato che le decisioni del comitato misto possono entrare in

¹⁹ RS 171.10

²⁰ RS 172.010

vigore soltanto sotto riserva dell'adempimento delle procedure interne di entrambe le Parti dell'Accordo (art. 11).

L'articolo 4 paragrafo 1 dell'Accordo fissa, come richiesto, la limitazione mediante contingenti e la considerazione degli interessi dell'economia svizzera e della priorità dei lavoratori indigeni nello stabilirli. Anche i criteri previsti dalla Cost. per il rilascio del permesso di dimora (domanda del datore di lavoro, capacità d'integrazione e una base esistenziale sufficiente e autonoma) sono tenuti in considerazione nell'ammissione dei cittadini britannici a fini lavorativi. L'articolo 8 del presente Accordo prevede che tutte le disposizioni della LStrl relative all'ammissione al mercato del lavoro (fatta eccezione per le deroghe previste negli art. 4, 6 e 7) si applichino anche ai cittadini britannici. Le tre condizioni stabilite nella Cost. fanno oggi parte delle disposizioni vigenti per l'ammissione dei cittadini di Stati terzi. La necessità di una domanda del datore di lavoro è prevista nell'articolo 11 capoverso 3 e 18 lettera b LStrl. La capacità di integrarsi è prevista nell'articolo 3 capoverso 1 LStrl. L'articolo 18 lettera c LStrl richiede una base esistenziale sufficiente e autonoma per l'esercizio di un'attività lucrativa indipendente. Per i lavoratori dipendenti vale l'articolo 22 LStrl. La LStrl prevede inoltre una verifica di queste disposizioni a posteriori, vale a dire dopo il rilascio del permesso, il che costituisce un'ulteriore possibilità di controllare l'adempimento delle prescrizioni dell'articolo 121a Cost. La disposizione costituzionale permette di istituire un sistema di controllo per verificare i tre criteri determinanti previsti nell'articolo 121a capoverso 3, seconda frase, dopo il rilascio del permesso. Un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora può essere revocato se lo straniero o una persona a suo carico dipende dall'aiuto sociale (art. 62 cpv. 1 lett. e LStrl). Il permesso di domicilio può essere revocato se lo straniero o una persona a suo carico dipende dall'aiuto sociale in maniera durevole e considerevole (art. 63 cpv. 1 lett. c LStrl). Un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora può inoltre essere revocato se lo straniero non rispetta un accordo d'integrazione senza validi motivi (art. 62 cpv. 1 lett. g LStrl), mentre un permesso di domicilio può essere revocato e rimpiazzato da un permesso di dimora se non sono soddisfatti i criteri d'integrazione di cui all'articolo 58a LStrl (art. 63 cpv. 2 LStrl).

5.2 Compatibilità con altri impegni internazionali della Svizzera

Nell'ambito dell'Accordo generale sul commercio dei servizi (AGCS) dell'OMC, nel settore della circolazione delle persone la Svizzera ha assunto soltanto impegni per il personale dirigente e gli specialisti altamente qualificati nel quadro di trasferimenti d'impresе. Questi obblighi sono soggetti al principio del trattamento preferenziale. Tuttavia, la Svizzera ha previsto una deroga specifica all'obbligo del trattamento preferenziale per le misure che riguardano la circolazione delle persone negli accordi bilaterali con i Paesi dell'UE/AELS. Il presente Accordo è quindi essenzialmente compatibile con gli impegni della Svizzera nell'ambito dell'AGCS.

Inoltre, la fornitura di servizi da parte di persone fisiche non è parte del presente Accordo. Di conseguenza, anche per questa categoria di persone non sussiste incompatibilità con gli impegni della Svizzera derivanti dall'AGCS.

5.3 Forma dell'atto

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., gli accordi internazionali sottostanno a referendum facoltativo se comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o se per la loro attuazione è necessaria l'emanazione di leggi federali. Ai sensi dell'articolo 22 capoverso 4 LParl sono considerate contenere norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali e astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze e, ai sensi dell'articolo 164 capoverso 1

Cost., sono considerate disposizioni importanti quelle che devono essere emanate sotto forma di legge federale.

Il presente Accordo internazionale contiene disposizioni importanti che contengono norme di diritto. Il decreto federale che approva l'Accordo sottostà pertanto a referendum facoltativo ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.



Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'ammissione al mercato del lavoro per un periodo di transizione temporaneo in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dall'accordo sulla libera circolazione delle persone

del ...

La Confederazione Svizzera («Svizzera») e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito»), in seguito denominati collettivamente «Parti»,

Considerando le conseguenze per le imprese e i cittadini di un recesso del Regno Unito dall'Unione europea senza un accordo che preveda disposizioni transitorie;

Riconoscendo che in tale scenario l'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone («ALC») cesserà di essere applicabile al Regno Unito a decorrere dalla data del recesso del Regno Unito dall'Unione europea;

Constatando che l'Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone («Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini») si applicherà a decorrere dalla data del recesso del Regno Unito nello scenario sopra descritto e proteggerà i diritti dei cittadini residenti il giorno dell'uscita;

Apprezzando i profondi legami economici, sociali e storici tra i due Paesi e affermando la volontà delle Parti di discutere i futuri accordi commerciali e di mobilità;

Desiderando proseguire le eccellenti relazioni bilaterali tra i due Paesi dopo il recesso del Regno Unito dall'Unione europea;

Considerando la decisione del Governo svizzero del 13 febbraio 2019 di disporre un contingente specifico per i cittadini del Regno Unito in caso di recesso dall'Unione europea in assenza di disposizioni transitorie e considerando il documento programmatico del Governo del Regno Unito sul permesso di soggiorno europeo per il Regno Unito («European Temporary Leave to Remain in the UK») pubblicato il 28 gennaio 2019;

RS

Prendendo atto degli obblighi derivanti per entrambe le Parti dall'Accordo generale sul commercio dei servizi, che si applicheranno alle Parti a meno che queste non abbiano concluso un accordo globale sul commercio dei servizi che completi o sostituisca tali obblighi;

Considerando che le Parti desiderano evitare di creare un precedente giuridico per eventuali futuri accordi di migrazione dopo la scadenza del presente Accordo;

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Obiettivi

Il presente Accordo ha lo scopo di:

- a. fornire condizioni quadro temporanee per l'ammissione delle persone fisiche sul mercato del lavoro, su una base reciprocamente vantaggiosa, che si applicheranno se il Regno Unito dovesse recedere dall'Unione europea in assenza di disposizioni transitorie;
- b. preservare i modelli di mobilità della manodopera del recente passato tra la Svizzera e il Regno Unito durante questo periodo temporaneo.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente Accordo si applicano le definizioni seguenti:

- a. «disposizioni transitorie»: si riferisce al periodo di transizione concordato dal Regno Unito e dall'Unione europea e indica, nel presente Accordo, un regime per la durata del quale l'Accordo sulla libera circolazione delle persone continua a essere applicabile al Regno Unito dopo il recesso dello stesso dall'Unione europea;
- b. «cittadino del Regno Unito»: il cittadino del Regno Unito quale definito nella nuova dichiarazione del Governo del Regno Unito del 31 dicembre 1982, relativa alla definizione del termine «cittadini»¹ e nella dichiarazione n. 63 allegata all'atto finale della conferenza intergovernativa che ha adottato il Trattato di Lisbona²;
- c. «data di recesso»: il momento in cui il Regno Unito cessa di essere uno Stato membro dell'Unione europea, in assenza di disposizioni transitorie;
- d. «ammissione sul mercato del lavoro»: nel contesto del Regno Unito, il diritto di ingresso e di soggiorno a scopo di lavoro dipendente o indipendente.

¹ GU C 23, 28.1.1983, p. 1.

² GU C 306, 17.12.2007, p. 270.

Art. 3 Ambito di applicazione

¹ Le disposizioni del presente Accordo si applicano, da una parte, al Regno Unito e a Gibilterra e, dall'altra, alla Svizzera. Di conseguenza, i riferimenti al Regno Unito o al suo territorio includono Gibilterra.

² L'applicazione del presente Accordo non pregiudica eventuali disposizioni nazionali più favorevoli per l'ammissione sul mercato del lavoro dei cittadini del Regno Unito in Svizzera o dei cittadini svizzeri nel Regno Unito.

Art. 4 Principi di ammissione in Svizzera dei lavoratori subordinati e autonomi del Regno Unito

¹ Per i cittadini del Regno Unito ammessi al mercato del lavoro svizzero per più di 4 mesi, il Consiglio federale svizzero stabilisce quote annue specifiche in funzione dell'interesse economico generale della Svizzera e nel rispetto del principio della priorità.

² Fatto salvo il diritto nazionale svizzero, nel determinare la quota annua il Consiglio federale svizzero terrà conto della domanda specifica di lavoratori cittadini del Regno Unito sul mercato del lavoro svizzero e dell'obiettivo di cui all'articolo 1 lettera b.

³ I cittadini del Regno Unito sono ammessi al mercato del lavoro come persone esercitanti un'attività lucrativa, conformemente alla legislazione nazionale svizzera, secondo le seguenti modalità:

- a. non si applicano i requisiti di priorità su base individuale;
- b. non si applicano i requisiti personali relativi alle qualifiche professionali (incluso requisiti di competenze);
- c. non si applica l'interesse economico su base individuale.

⁴ Le condizioni di salario e di lavoro dei cittadini del Regno Unito impiegati in Svizzera devono essere conformi agli standard svizzeri.

⁵ I cittadini del Regno Unito sono ammessi al mercato del lavoro come lavoratori indipendenti, conformemente al diritto nazionale svizzero, secondo le seguenti modalità:

- a. non si applicano i requisiti personali relativi alle qualifiche professionali (incluso requisiti di competenze);
- b. non si applica l'interesse economico su base individuale.

Art. 5 Principi di ammissione nel Regno Unito di lavoratori svizzeri dipendenti o indipendenti

¹ Al momento della firma di questo Accordo non esiste un sistema di contingenti nel Regno Unito e l'Accordo non crea l'obbligo di creare un contingente per i cittadini svizzeri.

² I cittadini svizzeri che desiderano entrare nel Regno Unito per intraprendere un'attività lavorativa dipendente o indipendente sono ammessi, conformemente alla legislazione nazionale, secondo le seguenti modalità:

- a. le condizioni di salario e di lavoro dei cittadini svizzeri impiegati nel Regno Unito devono essere conformi agli standard del Regno Unito;
- b. non si applica l'interesse economico («esame del mercato del lavoro locale»);
- c. non si applicano i requisiti in materia di competenze specifiche.

Art. 6 Mobilità professionale

I cittadini del Regno Unito e quelli svizzeri che rientrano nel campo di applicazione del presente accordo godono di mobilità geografica e occupazionale nel Regno Unito e in Svizzera.

Art. 7 Frontalieri

¹ I cittadini del Regno Unito sono ammessi sul mercato del lavoro in Svizzera in qualità di frontalieri a scopo di lavoro dipendente o indipendente conformemente ai paragrafi 3 5 dell'articolo 4 e al diritto nazionale svizzero, se:

- a. vivono nel Regno Unito o hanno diritto di soggiorno in uno Stato UE/AELS;
- b. lavorano in Svizzera; e
- c. le loro condizioni di salario e di lavoro in Svizzera sono conformi agli standard svizzeri;

² I cittadini svizzeri sono ammessi sul mercato del lavoro del Regno Unito in qualità di frontalieri a scopo di lavoro dipendente o indipendente, se:

- a. vivono in Svizzera o hanno diritto di soggiorno in uno Stato UE/AELS;
- b. lavorano nel Regno Unito; e
- c. le loro condizioni di salario e di lavoro nel Regno Unito sono conformi agli standard del Regno Unito.

Art. 8 Disposizioni di diritto nazionale generalmente applicabili

Il presente accordo lascia impregiudicate le disposizioni di diritto nazionale generalmente applicabili all'ingresso e al soggiorno delle persone fisiche a scopo di lavoro dipendente o indipendente, comprese le disposizioni relative alle procedure (inclusi i rimedi giuridici), alle restrizioni di diritti, agli emolumenti e ad altri requisiti amministrativi.

Art. 9 Entità subnazionali

Ciascuna Parte è pienamente responsabile del rispetto di tutte le disposizioni del presente Accordo e adotta tutte le misure ragionevoli di cui dispone per garantire il rispetto delle disposizioni del presente Accordo da parte dei governi e delle autorità regionali e locali sul suo territorio.

Art. 10 Trasparenza

¹ Le Parti pubblicano o rendono altrimenti accessibili al pubblico i propri atti normativi, regolamenti, procedure e decisioni giudiziarie di applicazione generale, nonché gli accordi internazionali che possono incidere sul funzionamento del presente Accordo.

² Le Parti rispondono prontamente a domande specifiche e, su richiesta, si forniscono reciprocamente informazioni sulle questioni di cui al paragrafo 1.

Art. 11 Comitato misto

¹ Un comitato misto composto da rappresentanti delle Parti è responsabile per la gestione, la corretta applicazione e il monitoraggio del presente Accordo. A tal fine, formula se necessario raccomandazioni e adotta decisioni nei casi previsti dal presente Accordo. Le decisioni del comitato misto entrano in vigore dopo l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne. Il comitato misto prende le sue decisioni di comune accordo.

² Ai fini della corretta applicazione del presente Accordo, le Parti si scambiano informazioni con regolarità e, su richiesta di una di esse, si consultano in seno al comitato misto.

³ Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno.

⁴ Il comitato misto si riunisce se necessario.

⁵ Il comitato misto può decidere di istituire gruppi di lavoro o di esperti che lo assistano nell'espletamento dei suoi compiti.

⁶ Le Parti possono investire il comitato misto di un caso di controversia quanto all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo.

⁷ Il comitato misto può comporre la controversia. Gli sono fornite tutte le informazioni atte a consentire un esame approfondito della situazione, affinché possa essere raggiunta una soluzione accettabile. A tal fine, il comitato misto esamina tutte le possibilità che consentono di garantire il buon funzionamento del presente Accordo.

Art. 12 Entrata in vigore e applicazione

¹ Le Parti ratificano o approvano il presente Accordo in conformità con le rispettive procedure interne. Ogni Parte notifica per scritto all'altra Parte il completamento di tali procedure.

² Il presente Accordo entra in vigore entro la posteriore delle seguenti date:

- a. la data del recesso; o
- b. il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricevimento dell'ultima notifica delle Parti relativa al completamento delle procedure interne.

³ In attesa dell'entrata in vigore del presente Accordo, le Parti lo applicano in via transitoria entro la posteriore delle seguenti date:

- a. la data del recesso; o
- b. il primo giorno del primo mese successivo alla firma del presente Accordo.

⁴ Una Parte può porre fine all'applicazione transitoria dell'Accordo attraverso notificazione scritta all'altra Parte. Tale cessazione ha effetto a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla notificazione.

Art. 13 Cessazione, proroga e recesso

¹ Il presente Accordo scade il 31 dicembre 2020 a mezzanotte (GMT).

² Anteriormente alla data di cui al paragrafo 1, il comitato misto decide se sia necessario prorogare il presente Accordo. Il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno Unito sono competenti per l'approvazione definitiva della decisione del comitato misto di prorogare l'Accordo.

³ Ciascuna Parte può recedere dal presente Accordo mediante notifica scritta all'altra Parte. Il recesso ha effetto il primo giorno del sesto mese successivo alla data in cui la notifica è stata ricevuta dall'altra Parte.

Fatto a Londra in data 10 luglio 2019 in due copie originali in lingua inglese e tedesca, i testi di ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede.

(Seguono le firme)



Decreto federale

Avamprogetto

che approva l'Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sull'ammissione al mercato del lavoro per un periodo di transizione temporaneo in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)¹,

visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,

decreta:

Art. 1

¹ L'Accordo del 10 luglio 2019³ tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'ammissione al mercato del lavoro per un periodo di transizione temporaneo in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

1 RS 101

2 FF ...

3 FF ...



Berna, 14 agosto 2019

Destinatari:

partiti

associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

associazioni mantello dell'economia

cerchie interessate

Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'ammissione al mercato del lavoro per un periodo di transizione temporaneo in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone: avvio della procedura di consultazione

Gentili Signore e Signori,

in data 14 agosto 2019 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di consultare i Cantoni, i partiti, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell'economia e le cerchie interessate in merito all'Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'ammissione al mercato del lavoro per un periodo di transizione temporaneo in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone.

Il termine di consultazione scade il **21 novembre 2019**.

Gli accordi bilaterali tra la Svizzera e l'Unione europea (UE) cesseranno di essere applicabili al Regno Unito in seguito all'uscita senza accordo di quest'ultimo dall'UE il 1° novembre 2019¹ o, in caso di uscita ordinata, dopo la conclusione della fase transitoria. Essi vanno pertanto sostituiti da nuove basi legali. Nel settore della migrazione verrà meno l'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681).

Sul piano economico, politico e migratorio, il Regno Unito rappresenta un partner importante per la Svizzera, con il quale è fondamentale continuare a intrattenere relazioni strette, stabili e prevedibili anche in futuro. La strategia «Mind the gap» del Consiglio federale ha l'obiettivo di mantenere per quanto possibile invariati, dopo il re-

¹ Non si può escludere che il termine di cui all'art. 50 del Trattato sull'Unione europea sia prorogato di nuovo e che ciononostante il Regno Unito esca dall'UE senza un accordo. Se ciò dovesse succedere, l'uscita senza accordo avverrebbe dopo il 1° novembre 2019.



cesso del Regno Unito dall'UE, i diritti e gli obblighi in essere tra la Svizzera e il Regno Unito e, laddove vi sia reciproco interesse, di approfondire la collaborazione tra i due Paesi². A tal fine, la Svizzera ha già concluso con il Regno Unito una serie di nuovi accordi in materia di commercio, migrazione, trasporti terrestri e aerei nonché assicurazioni, che saranno applicati o entreranno in vigore nel momento in cui gli accordi bilaterali Svizzera–UE cesseranno di valere per il Regno Unito in seguito alla sua uscita dall'UE. Nell'ambito di questa strategia vanno tenuti in considerazione soprattutto gli interessi dell'economia svizzera e l'accesso al mercato del lavoro britannico per i cittadini svizzeri.

Il presente Accordo temporaneo consente di realizzare questo obiettivo, agevolando per un periodo di transizione temporaneo l'assunzione di manodopera dal Regno Unito. In tal modo la Svizzera garantisce che, anche in caso di uscita senza accordo del Regno Unito dall'UE, le imprese svizzere possano fare affidamento su condizioni giuridiche certe e pianificare la loro attività con sicurezza.

L'Accordo temporaneo si applica soltanto ai cittadini svizzeri e britannici che emigrano nell'altro Paese per lavoro dopo l'uscita senza accordo del Regno Unito dall'UE («scenario *no deal*»). Per i cittadini che si trovano già nell'altro Paese si applica invece l'Accordo del 25 febbraio 2019 sui diritti acquisiti dei cittadini.

Il Consiglio federale ha approvato l'Accordo il 17 aprile 2019, avendo riconosciuto che questo progetto consente di tutelare importanti interessi della Svizzera e che è particolarmente urgente. L'applicazione provvisoria dell'Accordo è reputata necessaria per mitigare, in linea con la strategia «Mind the Gap» del Consiglio federale, un cambiamento repentino delle condizioni per i cittadini svizzeri e britannici che emigrano nell'altro Paese in caso di uscita senza accordo del Regno Unito dall'UE.

La Commissione della politica estera del Consiglio nazionale è stata consultata il 13 maggio 2019, quella del Consiglio degli Stati il 24 maggio 2019. Entrambe si sono espresse a favore dell'applicazione provvisoria dell'Accordo in caso di scenario *no deal*. L'Accordo è stato firmato il 10 luglio 2019 a Londra.

Considerati i recenti sviluppi, non si può escludere né un'uscita ordinata con un accordo di recesso tra il Regno Unito e l'UE né un'uscita disordinata senza accordo («no deal»). L'Accordo sull'accesso al mercato del lavoro è applicabile provvisoriamente soltanto in caso di uscita senza accordo, vale a dire, allo stato attuale, in caso di recesso del Regno Unito dall'UE il 1° novembre 2019.

Occorre garantire che l'Accordo rimanga in essere fino alla sua approvazione da parte del Parlamento per evitare lacune giuridiche nelle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito. Pertanto, in caso di Brexit il 1° novembre 2019, il Consiglio federale dovrà presentare al Parlamento il relativo messaggio entro la fine di aprile 2020, non appena si sarà conclusa la consultazione e saranno stati valutati i pareri pervenuti.

² Cfr. <https://www.eda.admin.ch/dea/it/home/verhandlungen-offene-themen/offene-themen/brexit.html>



L'Accordo andrà a fare parte dell'ordinamento giuridico svizzero e non richiede trasposizione per essere valido a livello nazionale.

In allegato vi inviamo il progetto dell'Accordo sull'ammissione al mercato del lavoro per un periodo di transizione temporaneo in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone. Vi preghiamo di esprimere il vostro parere in merito al progetto di Accordo e al relativo rapporto esplicativo nel quadro della procedura di consultazione.

La documentazione relativa alla consultazione è reperibile al seguente indirizzo: <https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pdependent.html>.

Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3), ci impegniamo a pubblicare documenti accessibili anche a persone diversamente abili. Vi invitiamo dunque a trasmetterci i vostri pareri in forma elettronica (**p.f. oltre a una versione PDF anche una versione Word**) entro il termine indicato ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

boiana.krantcheva@sem.admin.ch e sascha.finger@sem.admin.ch

Per domande ed eventuali informazioni sono volentieri a vostra disposizione la signora Boiana Krantcheva (tel. +41 58 462 32 51) e il signor Sascha Finger (tel. +41 58 460 81 39).

Ringraziandovi per la preziosa collaborazione porgiamo cordiali saluti.

Karin Keller-Sutter
Consigliera federale

Liste der ständigen Vernehmlassungsadressaten Liste des destinataires consultés systématiquement Elenco dei destinatari permanenti della consultazione

Art. 4 Abs. 3 Vernehmlassungsgesetz (SR 172.061)

1.	Kantone / Cantons / Cantoni.....	2
2.	In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / partis politiques représentés à l'Assemblée fédérale / partiti rappresentati nell'Assemblea federale	4
3.	Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete / associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna.....	5
4.	Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faîtières de l'économie qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dell'economia.....	5

Stand: 15. Juni 2018

1. Kantone / Cantons / Cantoni

Staatskanzlei des Kantons Zürich	Neumühlequai 10 Postfach 8090 Zürich
Staatskanzlei des Kantons Bern	Postgasse 68 3000 Bern 8
Staatskanzlei des Kantons Luzern	Bahnhofstrasse 15 6002 Luzern
Standeskanzlei des Kantons Uri	Rathausplatz 1 6460 Altdorf
Staatskanzlei des Kantons Schwyz	Regierungsgebäude Bahnhofstrasse 9 Postfach 1260 6431 Schwyz
Staatskanzlei des Kantons Obwalden	Rathaus 6061 Sarnen
Staatskanzlei des Kantons Nidwalden	Dorfplatz 2 Postfach 1246 6371 Stans
Staatskanzlei des Kantons Glarus	Rathaus 8750 Glarus
Staatskanzlei des Kantons Zug	Seestrasse 2 Regierungsgebäude am Postplatz 6300 Zug
Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg	Rue des Chanoines 17 1701 Fribourg
Staatskanzlei des Kantons Solothurn	Rathaus Barfüssergasse 24 4509 Solothurn
Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt	Marktplatz 9 4001 Basel
Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft	Regierungsgebäude Rathausstrasse 2 4410 Liestal

Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen	Beckenstube 7 8200 Schaffhausen
Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden	Regierungsgebäude 9102 Herisau
Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden	Marktgasse 2 9050 Appenzell
Staatskanzlei des Kantons St. Gallen	Regierungsgebäude 9001 St. Gallen
Standeskanzlei des Kantons Graubünden	Reichsgasse 35 7001 Chur
Staatskanzlei des Kantons Aargau	Regierungsgebäude 5001 Aarau
Staatskanzlei des Kantons Thurgau	Regierungsgebäude Zürcherstrasse 188 8510 Frauenfeld
Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino	Piazza Governo 6 6501 Bellinzona
Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud	Place du Château 4 1014 Lausanne
Chancellerie d'Etat du Canton du Valais	Planta 3 1950 Sion
Chancellerie d'Etat du Canton de Neuchâtel	Le Château Rue de la Collégiale 12 2000 Neuchâtel
Chancellerie d'Etat du Canton de Genève	Rue de l'Hôtel-de-Ville 2 Case postale 3964 1211 Genève 3
Chancellerie d'Etat du Canton du Jura	2, rue de l'Hôpital 2800 Delémont
Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) Conferenza dei Governi cantonali (CdC)	Sekretariat Haus der Kantone Speichergasse 6 Postfach 3001 Bern

2. In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / partis politiques représentés
à l'Assemblée fédérale / partiti rappresentati nell'Assemblea federale

Bürgerlich-Demokratische Partei BDP Parti bourgeois-démocratique PBD Partito borghese democratico PBD	Postfach 119 3000 Bern 6
Christlichdemokratische Volkspartei CVP Parti démocrate-chrétien PDC Partito popolare democratico PPD	Generalsekretariat Hirschengraben 9 Postfach 3001 Bern
Christlich-soziale Partei Obwalden csp-ow	Frau Linda Hofmann St. Antonistrasse 9 6060 Sarnen
Christlichsoziale Volkspartei Oberwallis	CSPO Geschäftsstelle Postfach 132 3930 Visp
Evangelische Volkspartei der Schweiz EVP Parti évangélique suisse PEV Partito evangelico svizzero PEV	Nägeligasse 9 Postfach 3001 Bern
FDP. Die Liberalen PLR. Les Libéraux-Radicaux PLR.I Liberali Radicali	Generalsekretariat Neuengasse 20 Postfach 3001 Bern
Grüne Partei der Schweiz GPS Parti écologiste suisse PES Partito ecologista svizzero PES	Waisenhausplatz 21 3011 Bern
Grünliberale Partei Schweiz glp Parti vert'libéral Suisse pvl Partito verde liberale svizzero pvl	Monbijoustrasse 30 3011 Bern
Lega dei Ticinesi (Lega)	Via Monte Boglia 3 Case postale 4562 6904 Lugano
Mouvement Citoyens Genevois (MCG)	Rue Camille-Martin 1203 Genève

Partei der Arbeit PDA Parti suisse du travail PST	Rotwandstrasse 65 8004 Zürich
Schweizerische Volkspartei SVP Union Démocratique du Centre UDC Unione Democratica di Centro UDC	Generalsekretariat Postfach 8252 3001 Bern
Sozialdemokratische Partei der Schweiz SPS Parti socialiste suisse PSS Partito socialista svizzero PSS	Zentralsekretariat Theaterplatz 4 Postfach 3001 Bern

3. Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete / associations faïtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

Schweizerischer Gemeindeverband	Laupenstrasse 35 3008 Bern
Schweizerischer Städteverband	Monbijoustrasse 8 Postfach 3001 Bern
Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete	Seilerstrasse 4 Postfach 3001 Bern

4. Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faïtières de l'économie qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dell'economia

economiesuisse Verband der Schweizer Unternehmen Fédération des entreprises suisses Federazione delle imprese svizzere Swiss business federation	Hegibachstrasse 47 Postfach 8032 Zürich
Schweizerischer Gewerbeverband (SGV) Union suisse des arts et métiers (USAM) Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM)	Schwarztorstrasse 26 Postfach 3001 Bern

Schweizerischer Arbeitgeberverband Union patronale suisse Unione svizzera degli imprenditori	Hegibachstrasse 47 Postfach 8032 Zürich
Schweiz. Bauernverband (SBV) Union suisse des paysans (USP) Unione svizzera dei contadini (USC)	Laurstrasse 10 5201 Brugg
Schweizerische Bankiervereinigung (SBV) Association suisse des banquiers (ASB) Associazione svizzera dei banchieri (ASB) Swiss Bankers Association	Postfach 4182 4002 Basel
Schweiz. Gewerkschaftsbund (SGB) Union syndicale suisse (USS) Unione sindacale svizzera (USS)	Monbijoustrasse 61 Postfach 3000 Bern 23
Kaufmännischer Verband Schweiz Société suisse des employés de commerce Società svizzera degli impiegati di commercio	Hans-Huber-Strasse 4 Postfach 1853 8027 Zürich
Travail.Suisse	Hopfenweg 21 Postfach 5775 3001 Bern



6 dicembre 2019

Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

Indice

1. Contesto	3
1.1. Quadro della situazione	3
1.2. Contenuto del progetto	3
1.2.1. Accordo	3
1.2.2. Revisione della legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE)	4
1.2.3. Revisione della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA) ..	4
2. Svolgimento della procedura di consultazione e panoramica dei risultati	5
2.1. Osservazioni preliminari.....	5
2.2. Sintesi dei risultati della procedura di consultazione	5
2.3. Risultati relativi all'Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini	6
2.4. Risultati relativi all'attuazione dell'Accordo.....	8
2.5. Risultati relativi alla legge federale sull'acquisto di immobili da parte di persone all'estero (LAFE)	9
2.6. Risultati relativi alla legge federale sugli avvocati (LLCA)	9
3. Elenco degli organismi che hanno risposto	10

1. Contesto

1.1. Quadro della situazione

Gli accordi bilaterali tra la Svizzera e l'UE cesseranno di essere applicabili alle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito dopo l'uscita di quest'ultimo dall'UE. Nel settore della migrazione occorre rimpiazzare, per quanto possibile, la base legale attuale, ossia l'Accordo concluso tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone¹ (ALC).

Conformemente alla strategia «Mind the gap»² del Consiglio federale, la Svizzera ha concluso con il Regno Unito un accordo che mira a tutelare i diritti che i cittadini britannici e svizzeri hanno acquisito o stanno attualmente acquisendo in virtù dell'ALC. L'Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone (di seguito: Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini) è stato approvato dal Consiglio federale il 19 dicembre 2018 e firmato a Berna il 25 febbraio 2019.

La procedura di consultazione si è svolta dal 22 marzo al 29 maggio 2019. È stata abbreviata a due mesi perché non poteva ancora essere scartata un'uscita del Regno Unito dall'UE senza accordo di recesso nella primavera del 2019.

L'Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini si applicherà a prescindere dall'esito dei negoziati tra l'UE e il Regno Unito: nel caso in cui l'UE e il Regno Unito non stipulino un accordo di recesso, si applicherà in via provvisoria, mentre in presenza di un accordo di recesso, entrerà in vigore alla fine del periodo di transizione convenuto tra il Regno Unito e l'UE.

1.2. Contenuto del progetto

1.2.1. Accordo

L'Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini copre i tre allegati dell'ALC: la libera circolazione delle persone (allegato I), il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (allegato II) e il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato III).

L'Accordo tutela i diritti che i cittadini svizzeri e britannici e i loro familiari hanno acquisito o stanno acquisendo in virtù dell'ALC in qualità di lavoratori subordinati (frontalieri inclusi), autonomi (frontalieri inclusi), prestatori di servizi o persone che non esercitano un'attività economica.

Esso riprende le disposizioni dell'ALC, senza ampliare i diritti che vi figurano né crearne di nuovi. Su certi punti della libera circolazione delle persone (allegato I) è più restrittivo dell'ALC e rinvia alla legislazione nazionale, soprattutto per quanto riguarda il diritto al ricongiungimento familiare del futuro coniuge, l'ottenimento dello status di soggiorno permanente, il carattere costitutivo del permesso di soggiorno, l'introduzione della possibilità di esaminare sistematicamente il casellario giudiziale e la limitazione del diritto di soggiorno in virtù del diritto nazionale, nonché le prestazioni di servizi.

Per quanto concerne il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (allegato II), viene assicurato il mantenimento dei diritti acquisiti o in fase di acquisizione, anche se saranno necessari adeguamenti in caso di uscita del Regno Unito dall'UE senza accordo di recesso.

¹ RS 0.142.112.681

² www.dfae.admin.ch > DAE - Home > Negoziati e temi aperti > Temi aperti > Brexit > Brexit: scheda informativa.

Nel campo del reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato III), i diritti acquisiti sono garantiti. È previsto un periodo transitorio di quattro anni per la tutela dei diritti in fase di acquisizione, decorso il quale si applicherà il diritto nazionale.

Per contro, l'Accordo non si applica ai cittadini svizzeri e britannici che intendono fare il loro ingresso nel territorio dell'altra Parte, soggiornarvi o svolgervi un'attività economica dopo la cessazione dell'applicabilità dell'ALC tra i due Stati³.

L'applicazione dell'Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini implicherà la presenza in Svizzera di due categorie distinte di cittadini britannici: quelli che hanno fatto il loro ingresso nel Paese in virtù delle disposizioni dell'ALC al tempo in cui questo trovava ancora applicazione nelle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito e quelli che vi sono entrati dopo la cessazione dell'applicabilità dell'ALC. Una volta che i cittadini britannici saranno divenuti cittadini di uno Stato terzo in seguito all'uscita del Regno Unito dall'UE, la prima categoria possiederà diritti basati sull'ALC (Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini), mentre la seconda sarà sottoposta alla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione⁴ (LStrI).

Per stabilire questa distinzione e attuare l'Accordo, occorre modificare alcune ordinanze e leggi federali.

1.2.2. Revisione della legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero⁵ (LAFE)

Nel settore dell'acquisto di fondi l'Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini permette ai cittadini britannici di mantenere i diritti che hanno già acquisito. Le modifiche apportate alla LAFE mirano a inserire un riferimento esplicito all'Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini.

La creazione di due categorie di cittadini britannici in Svizzera deve figurare anche nelle disposizioni della LAFE. Gli adeguamenti redazionali degli articoli 5 e 7 garantiscono una migliore distinzione delle due categorie di cittadini che beneficiano o meno dell'Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini.

1.2.3. Revisione della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati⁶ (LLCA)

Analogamente alla LAFE, si tratta di una modifica minore dell'allegato I per garantire che i cittadini britannici conservino i diritti acquisiti nel settore della libera circolazione degli avvocati.

³ Questa situazione è trattata separatamente. Il 13 febbraio 2019 il Consiglio federale ha deciso regole di ammissione applicabili ai cittadini britannici in caso di assenza di un accordo di recesso. <https://www.ad-min.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-73962.html>

Il 17 aprile 2019 il Consiglio federale ha approvato un accordo temporaneo con il Regno Unito sull'ammissione al mercato del lavoro.

https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/aktuell/news/2019/ref_2019-04-170.html

⁴ RS 142.20. All'occorrenza e in caso di assenza di un accordo di recesso, saranno sottoposti all'accordo temporaneo tra la Svizzera e il Regno Unito sull'ammissione al mercato del lavoro.

⁵ RS 211.412.41

⁶ RS 935.61

2. Svolgimento della procedura di consultazione e sintesi dei risultati

2.1. Osservazioni preliminari

Il presente rapporto sui risultati della procedura di consultazione indica quali disposizioni dell'Accordo e dei progetti di revisione legislativa sono state accolte favorevolmente, negativamente o con scetticismo. Precisa, inoltre, se sono state proposte modifiche o se sono state formulate osservazioni particolari per l'attuazione dell'Accordo.

Si è ritenuto che i partecipanti che accolgono il progetto in generale accettino tutte le disposizioni, fatte salve quelle rigettate in modo esplicito. Allo stesso modo, si è ritenuto che i partecipanti che hanno respinto il progetto in generale rigettino tutte le disposizioni, fatte salve quelle accettate esplicitamente.

Il presente rapporto fornisce una sintesi dei risultati della consultazione. L'elenco dei partecipanti è riportato al numero 3. Per i dettagli si rimanda al testo originale dei pareri⁷.

2.2. Sintesi dei risultati della procedura di consultazione

La consultazione è stata effettuata in virtù dell'articolo 3 capoverso 1 lett. c–e della legge sulla consultazione⁸ (LCo).

In totale sono pervenuti 34 pareri. Si sono espressi per scritto sul progetto 22 Cantoni, 3 partiti, un'associazione mantello delle città, 4 associazioni mantello dell'economia e 4 appartenenti ad altre cerchie interessate.

SG e **SZ** hanno espressamente rinunciato a prendere posizione.

AG, **AI**, **OW** e **SH** approvano l'Accordo e il disegno di decreto federale e non hanno formulato osservazioni particolari.

AR, **BS**, **GL**, **NW**, **SO**, **TI**, **PLR**, **PSS**, **GastS**, **UCS** e **USAM** approvano l'Accordo, menzionando vari motivi economici e politici.

BE, **BL**, **GE**, **JU**, **VS**, **ZG**, **ZH**, **CP**, **economiesuisse**, **FER**, **HKBB** e **USI** approvano esplicitamente la strategia del Consiglio federale, poiché permette di mantenere relazioni stabili con un partner economico importante e assicurare certezza giuridica ai cittadini svizzeri e alle imprese.

In via di principio, **UDC** si pronuncia a favore della strategia del Consiglio federale nella misura in cui tra la Svizzera e l'UE si continuerà ad applicare l'ALC.

BL, **TI**, **PSS**, **economiesuisse**, **USI** e **USS** menzionano o commentano il contenuto di alcune disposizioni dell'Accordo.

GE e **TI** formulano osservazioni sulle modifiche della LFAE.

TG e **VS** approvano l'Accordo e le revisioni di legge proposte, facendo osservazioni sull'attuazione dell'accordo. Anche **BE**, **FR**, **TI**, **VD** e **ZH** formulano commenti relativi all'attuazione dell'Accordo e alle modifiche delle relative ordinanze.

BL, **HKBB**, **PSS**, **PLR**, **economiesuisse**, **USI** e **FER** si esprimono in merito alla conclusione di un accordo bilaterale temporaneo e alle future relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito.

⁷ www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2019 > DFGP

⁸ RS 172.061

PSS e **UDC** menzionano anche le relazioni con l'UE.

2.3. Pareri relativi all'Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini

Osservazioni generali

AR giudica l'Accordo indispensabile per mantenere relazioni stabili con il Regno Unito, soprattutto in caso di uscita di quest'ultimo dall'UE senza accordo di recesso. **UCS** ritiene che l'Accordo costituisca una buona soluzione per arginare gli effetti negativi della Brexit nel settore della migrazione. **FER** approva la reattività del Consiglio federale nell'ambito di questo dossier, considerata la situazione eccezionale. Per **economiesuisse**, l'Accordo costituisce un successo in termini di politica economica estera. È importante che il Consiglio federale continui a informare, a intervalli regolari, gli attori economici sugli ultimi sviluppi di questo dossier.

GastS approva il mantenimento dello status quo nel settore della libera circolazione delle persone garantito da questo Accordo. Approva inoltre l'esonero dal visto per l'ingresso e l'uscita dei cittadini britannici, agevolazione particolarmente importante per il settore turistico.

PSS nota con interesse che i cittadini svizzeri nel Regno Unito sono trattati come cittadini europei e beneficiano quindi delle disposizioni della direttiva 2004/38/CE⁹. PSS approva l'Accordo, in quanto permette di tutelare i diritti dei cittadini svizzeri nel Regno Unito e si rammarica che non sia garantita reciprocità nel trattamento dei cittadini britannici in Svizzera. Dal punto di vista della politica europea, PSS è del parere che la conclusione di questo Accordo non invii un segnale positivo ai partner dell'UE. Il partito raccomanda al Governo svizzero la più grande moderazione possibile in relazione a questo Accordo nella sua politica estera.

UDC ritiene che l'Accordo sia dotato di mezzi adeguati per conseguire il suo obiettivo. In particolare valuta positivo il fatto che sia il comitato misto, e non un'istanza sovranazionale, a regolare le divergenze. L'Accordo permette di tutelare i diritti acquisiti dei cittadini svizzeri e britannici in modo temporaneo e senza ampliare la cerchia dei beneficiari.

Art. 10 – Ricongiungimento familiare (par. 1 lett. e n. iv)

BL fa rilevare che il rapporto esplicativo non fornisce alcuna spiegazione in merito alla disposizione che autorizza il ricongiungimento familiare del futuro coniuge alle condizioni previste dall'ALC fino a cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo. Per motivi di parità di trattamento, ritiene che il diritto nazionale dovrebbe applicarsi senza periodo transitorio.

⁹ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 apr. 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77–123.

Art. 16 – Casellario giudiziale (par. 1 lett. o) e art. 17 – Limitazioni del diritto di soggiorno

TI accoglie con favore la possibilità di verificare il casellario giudiziale quando viene presentata una domanda di permesso di soggiorno nonché l'applicazione più severa della riserva dell'ordine pubblico.

USI chiede che le autorità cantonali competenti non siano obbligate ad effettuare sistematicamente una verifica del casellario giudiziale prima di rilasciare un permesso di soggiorno. Non bisogna aumentare inutilmente gli oneri amministrativi per le imprese.

Art. 23 e 24 – Prestatori di servizi

Per motivi di certezza giuridica, **PSS** si rammarica che l'Accordo non contenga riferimenti diretti al rispetto della protezione dei salari e delle condizioni di lavoro né rinvii diretti alla legge sui lavoratori distaccati (LDist)¹⁰. **PSS** chiede che tali rinvii siano inseriti in modo esplicito nel messaggio del Consiglio federale indirizzato al Parlamento.

Economiesuisse fa rilevare la crescente importanza delle prestazioni di servizi per le imprese svizzere. Per garantire la certezza giuridica, è essenziale che il comitato misto proroghi il periodo di validità delle prestazioni di servizi coperte da questo Accordo per un ulteriore periodo di cinque anni.

USI chiede che anche i prestatori di servizi svizzeri attivi nel Regno Unito beneficino di un sistema efficace e rapido di autorizzazione, che sia equivalente alla procedura di annuncio prevista per le prestazioni di servizi in Svizzera. **USI** fa rilevare anche il fatto che i prestatori di servizi non coperti dall'Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini saranno sottoposti al regime dell'Organizzazione mondiale del commercio¹¹ e chiede che la Svizzera usi il margine di manovra a sua disposizione per non penalizzare ulteriormente i prestatori di servizi del Regno Unito rispetto a quelli che beneficiano del regime dell'ALC. Inoltre, formula quesiti relativi al trasferimento del personale in seno a imprese internazionali.

Art. 25 – Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

USI sottolinea l'importanza del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale per le imprese che distaccano i loro lavoratori nell'altro Paese: bisogna cercare di chiarire con il Regno Unito le questioni ancora irrisolte in merito a questo punto al fine di assicurare una tutela pari a quella attuale.

Art. 28 – Modifiche degli atti dell'UE

PSS approva la ripresa più dinamica del diritto dell'UE prevista soprattutto nel settore del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Osservazioni che non si riferiscono direttamente all'Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini, ma a un accordo temporaneo con il Regno Unito concernente l'ammissione al mercato del lavoro nonché le relazioni bilaterali future

BL chiede che, per le relazioni future con il Regno Unito, si trovi una soluzione simile all'ALC, che garantisca gli interessi economici dei due Paesi.

¹⁰ RS 823.20

¹¹ Nel quadro dell'Accordo generale sul commercio dei servizi (AGCS o GATS).

PLR raccomanda di aumentare i contingenti di Stati terzi o di concludere un nuovo accordo bilaterale per facilitare l'ammissione al mercato del lavoro dei cittadini dei due Paesi in futuro. **USI** sottolinea il bisogno di stipulare un accordo bilaterale per poter derogare a certe condizioni di ammissione previste dalla LStrl. Pur giudicando positivo un accordo temporaneo a breve e medio termine in mancanza di un accordo di recesso, **economiesuisse** chiede che sia elaborata una soluzione che conservi i vantaggi dell'ALC a lungo termine.

Sebbene approvi la decisione del Consiglio federale del 13 febbraio 2019 di introdurre contingenti separati per i cittadini del Regno Unito, **PSS** ritiene che essa costituisca anche una discriminazione positiva a favore dei cittadini britannici. Si tratta infatti di una disparità di trattamento rispetto agli altri cittadini di Stati terzi.

Anche se questo Accordo costituisce una soluzione a breve e medio termine, **HKBB** ritiene che sia necessaria anche una soluzione a lungo termine per garantire il mantenimento della libera circolazione delle persone, così importante per l'economia regionale. HKBB chiede che il Consiglio federale continui a informare le cerchie economiche a intervalli regolari e in modo dettagliato in merito alle soluzioni previste.

FER sottolinea che le esigenze delle imprese svizzere, che si trovano ad affrontare una carenza di personale qualificato, devono essere prese in considerazione nell'elaborazione delle soluzioni future. FER riafferma il suo sostegno all'ALC e ribadisce la necessità di mantenere un mercato del lavoro aperto.

2.4. Pareri relativi all'attuazione dell'Accordo

TG chiede un'attuazione chiara e semplice delle disposizioni dell'Accordo, in particolare per quanto riguarda il rilascio e la proroga dei permessi di soggiorno. Ritiene che le procedure attuali siano sufficienti. Quando viene rilasciato un permesso di soggiorno, vanno privilegiate le notifiche automatiche mediante il sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC). Va evitato il ricorso a permessi speciali e a menzioni che devono essere aggiunte manualmente dalle competenti autorità cantonali.

TI fa rilevare che i cambiamenti di status (art. 15 dell'Accordo) e il rinnovo dei titoli di soggiorno (art. 16 dell'Accordo) potrebbero implicare un carico di lavoro supplementare notevole per le autorità cantonali, le quali dovranno verificare se i cittadini britannici continuano a soddisfare i criteri dell'Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini.

TI chiede che la Confederazione proponga soluzioni prima del 30 ottobre 2019 per evitare la coesistenza di procedure parallele, ossia il rilascio di titoli di soggiorno in formato cartaceo non biometrico e in formato carta di credito biometrica, con conseguenti oneri amministrativi elevati.

BE disapprova la creazione di due categorie di cittadini britannici in Svizzera, in quanto causerà oneri in termini finanziari e di personale per i Cantoni. **FR** sottolinea che queste nuove norme implicano un aumento della complessità e del lavoro per i servizi cantonali, in particolare per i servizi della sicurezza sociale, e questo malgrado l'effettivo limitato dei cittadini britannici sul suolo svizzero.

ZH sottolinea che l'eventuale carico finanziario supplementare legato all'attuazione dovrà essere ripartito in modo proporzionale tra la Confederazione, i Cantoni e i Comuni. **TI** è favorevole all'aumento degli emolumenti per i permessi di soggiorno per compensare un'eventuale onere amministrativo addizionale.

JU ritiene che la creazione di queste nuove categorie e il derivante onere supplementare non debbano costituire un ostacolo all'approvazione del presente Accordo.

USI si rammarica per il fatto che un'uscita del Regno Unito senza accordo di recesso causerà la creazione di categorie diverse di cittadini britannici in Svizzera, ma approva la tutela dei diritti acquisiti dei cittadini, ritenendo che gli effetti positivi dell'Accordo controbilanceranno questa nuova complessità. Infine, anche se costituirà una sfida per i Cantoni, **UDC** ritiene che l'onere supplementare sia accettabile.

2.5. Pareri relativi alla legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE)

GE propone un adeguamento, in termini di forma, della modifica dell'articolo 5 capoverso 1 lettera a^{bis} per migliorare la chiarezza della disposizione. Secondo **GE** occorre evitare confusione sullo scopo della modifica, che è quello di mantenere i diritti acquisiti dai cittadini del Regno Unito in virtù della legge attuale. Anche **TI** chiede di adeguare la formulazione di questa disposizione e dell'articolo 7 lettera k per renderli più leggibili.

2.6. Pareri relativi alla legge federale sugli avvocati (LLCA)

Non sono state presentate osservazioni su questa modifica.

3. Elenco dei partecipanti

Cantoni

Kanton Aargau, Regierungsrat	AG
Kanton Appenzell Innerrhoden, Regierungsrat	AI
Kanton Appenzell Ausserrhoden, Regierungsrat	AR
Kanton Bern, Regierungsrat	BE
Kanton Basel-Landschaft, Regierungsrat	BL
Kanton Basel-Stadt, Regierungsrat	BS
Canton de Fribourg, Conseil d'État	FR
Kanton Freiburg, Staatsrat	
République et canton de Genève, Conseil d'État	GE
Kanton Glarus, Regierungsrat	GL
Canton du Jura, Chancellerie d'Etat	JU
Kanton Nidwalden, Regierungsrat	NW
Kanton Obwalden, Regierungsrat	OW
Kanton St. Gallen, Regierungsrat	SG
Kanton Schaffhausen, Regierungsrat	SH
Kanton Solothurn, Regierungsrat	SO
Kanton Schwyz, Regierungsrat	SZ
Kanton Thurgau, Regierungsrat	TG
Repubblica e Cantone Ticino, Consiglio di Stato	TI
Canton de Vaud, Conseil d'État	VD
Canton du Valais, Conseil d'État	VS
Kanton Wallis, Staatsrat	
Kanton Zug, Regierungsrat	ZG
Kanton Zürich, Regierungsrat	ZH

Partiti

PLR.I Liberali Radicali	PLR
Partito socialista svizzero	PSS
Unione Democratica di Centro	UDC

Associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

Unione delle città svizzere	UCS
-----------------------------	-----

Associazioni mantello dell'economia

Federazione delle imprese svizzere	economiesuisse
Unione svizzera degli imprenditori	USI
Unione svizzera delle arti e mestieri	USAM
Unione sindacale svizzera	USS

Altre cerchie interessate

Centre Patronal	CP
Fédération des Entreprises Romandes	FER
Gastrosuisse	GastS
Handelskammer beider Basel	HKBB

* * *